

A tutti gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Pistoia

Pistoia, 25 gennaio 2024

Oggetto: PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLA MEDIAZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Care Colleghe e cari Colleghi,

Come noto il D.lgs n. 149/2022 prevede, dal 30 Giugno 2023, il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato nel **procedimento di mediazione** (artt. da 15 bis a 15 undecies D.Lgs n. 28/2010) e **nella procedura di negoziazione assistita** al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita artt. Da 11 bis a 11 undecies D.L. 132/2014 cov. L. 162/14), qualora il loro espletamento costituisca condizione di procedibilità della domanda in giudizio.

Si evidenziano alcuni aspetti relativi alle ammissioni in questi casi:

1) Condizioni di ammissibilità e ruolo del Consiglio dell'Ordine

Le condizioni di ammissibilità sono le stesse previste per le controversie ordinarie in diritto civile e di volontaria giurisdizione per le condizioni reddituali (reddito imponibile ai fini IRPEF risultante da **ultima dichiarazione non superiore all'importo di €. 12.838,01** (art. 76 D.P.R. 115/2002 adeguato al 10.05.2023); In particolare si evidenzia che i presupposti sono:

- ✓ Che si tratti di fattispecie in cui la **mediazione civile e commerciale o la negoziazione assistita costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale**
- ✓ Che si raggiunga **l'accordo in sede di mediazione o negoziazione assistita;**
- ✓ Che via sia la permanenza dei requisiti reddituali dell'assistito;

Per quanto attiene all'attività del Consiglio dell'Ordine una differenza con l'istanza relativa al patrocinio in materia giudiziale è data dal fatto che nel caso di mediazione e di negoziazione assistita l'istanza presentata dalla parte è detta "anticipata" ovvero il patrocinio a spese dello Stato è assicurato **soltanto se, in seguito all'esperimento delle procedure, venga raggiunto l'accordo come detto sopra e dunque anche l'ammissione al patrocinio avverrà in via provvisoria, essendo necessario la conferma mediante apposita istanza.**

2) Modalità di presentazione della istanza e competenza del Consiglio dell'Ordine

La modalità di presentazione delle istanze è la medesima: tramite il portale Sfera al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del **luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente** (per la mediazione), mentre per la negoziazione assistita è competente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il Tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.

- **Per la parte attivante nelle procedure di mediazione occorre specificare che si tratta di mediazione ex art. 5 comma 1 D.lgs 28/2010 modificato in D.L. 69/2013**
- **Per le procedure di negoziazione specificare che si tratta delle ipotesi di cui all'art. 3 comma 1 L. 132/2014 (improcedibilità).**

L'istanza nel procedimento deve avere i seguenti requisiti:

- ✓ Deve essere fatta in via anticipata e preventiva sia da chi voglia proporre domanda di mediazione, sia da chi intenda aderire;

- ✓ Deve contenere alcuni requisiti di forma: generalità interessato e componenti famiglia anagrafica, i codici fiscali dell'istante e del nucleo familiare, dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione, l'impegno a comunicare fino a che il procedimento non sia definito le variazioni rilevanti dei limiti di reddito nell'anno precedente entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o eventuale precedente comunicazione di variazione;
- ✓ Illustrazioni in fatto e diritto utili per la valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa;
- ✓ A pena di inammissibilità la sottoscrizione dell'interessato, autenticata dal difensore ovvero con le modalità telematiche di cui all'art. 38 comma 3 DPR 445/2000.

L'avvocato che viene scelto dalla parte deve essere iscritto negli elenchi degli avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i COA del luogo ove ha sede l'Organismo di mediazione competente.

3) Decisione sulla domanda e eventuale impugnazione contro il rigetto della istanza

Entro 20 giorni dal deposito della istanza di ammissione, il COA procede alle verifiche di ammissibilità e in caso positivo ammette la parte in via anticipata e provvisoria e dà comunicazione all'interessato.

Ai sensi dell'art. 99 TUSG contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata può essere proposto ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il COA che ha adottato il provvedimento.

In caso di ammissione questa è valida per l'intero procedimento di mediazione.

La parte è esonerata dal pagamento delle spese e indennità all'organismo di mediazione (sia di primo incontro che ulteriori).

Il compenso dell'avvocato viene riconosciuto secondo quanto previsto dagli art. 15 septies comma 3,4 e octies così come integrati dal D.M. 1.08.2023.

4) La conferma dell'ammissione – istanza dell'avvocato di conferma

Trattandosi di ammissione appunto "anticipata" nel momento in cui è raggiunto l'accordo di mediazione o di negoziazione, l'ammissione viene confermata da parte del COA che ha deliberato l'ammissione anticipata a seguito di apposita istanza dell'avvocato mediante apposizione di visto di congruità sulla parcella.

L'avvocato deve presentare istanza, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito pst.giustizia.it (portale liquidazione spese di giustizia) mediante credenziali SPID o CIE almeno di livello due e CNS.

Per il contenuto della istanza e i documenti da allegare si rimanda alla normativa e in ogni caso il programma ministeriale guiderà l'avvocato nella allegazione dei documenti e informazioni necessarie.

Si allegano le istruzioni rilasciate nella versione del 6.10.2023 (Manuale Utente).

- il COA, verificata la corrispondenza tra il valore dichiarato nell'accordo e il valore del compenso indicato nell'istanza di conferma procede alla delibera di congruità annotando sulla piattaforma l'esito con comunicazione all'ufficio competente del Ministero della Giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie.

Allegato: **versione del 6.10.2023 (Manuale Utente).**

Cordiali saluti.

**La Presidente
Avv. Cecilia Turco**

**La referente Commissione Patrocinio a spese dello Stato
Avv. Francesca Ariodante**